



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

25/24/CU03/C14



POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE “DISPOSIZIONI E DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE”

Parere ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 3) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte emendative riportate a seguito della premessa.

Premessa

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome evidenzia che il tema dell'intelligenza artificiale è già normato a livello europeo e quindi ritiene che l'intervento a livello normativo nazionale debba essere il più possibile limitato per evitare il *gold plating*. Si ribadisce la necessità da parte del Governo del riconoscimento del ruolo delle Regioni rispetto alla definizione della strategia nazionale, nonché di criteri e casi d'uso in cui l'impiego dell'intelligenza artificiale sia davvero fattore di miglioramento dei processi interni alla PA e sostenga una rapida curva di apprendimento a favore di tutte le Pubbliche Amministrazioni, cittadini e imprese.

Nel disegno di legge sull'intelligenza artificiale non c'è una proposta per sostenere concretamente le PA nella sfida che hanno di fronte, mentre sarebbe necessario un intervento urgente per avere dati pubblici pronti per l'intelligenza artificiale e generare efficienza, efficacia ed economia nei processi di lavoro. Occorre anche individuare nell'Ufficio per la Transizione Digitale, di cui all'art. 17 comma 1 del Codice per l'Amministrazione Digitale, la struttura deputata a presidiare l'impiego dell'intelligenza artificiale nelle PA.

La Conferenza delle Regioni e Province autonome, con lettera del Presidente Fedriga del 16 luglio 2024 (Prot. Prot. n. 4482/C14/C7/CR) indirizzata all'attenzione del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Sen. Roberto Calderoli, e al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale, Sen. Alessio Butti, ha trasmesso il “Documento contenente proposte di emendamenti e osservazioni al DDL n. 1146 “Disposizioni e delega al governo in materia di intelligenza artificiale”.

Nonostante i numerosi confronti in sede di riunione tecnica in Conferenza Unificata, nell'ultima riunione svoltasi in data 20 febbraio 2025 è stato preso atto che la totalità delle proposte emendative contenute in tale documento non è stata accolta.

Proposte emendative condizionanti il parere:

1. Art. 4, comma 3

All'art. 4, comma 3, le parole *"...la piena conoscibilità e la facoltà di opporsi ai trattamenti non corretti dei propri dati personali."* sono sostituite dalle seguenti *"...la piena conoscibilità dei relativi rischi e il diritto di opporsi ai trattamenti non corretti dei propri dati personali."*

Relazione illustrativa

L'art. 21 del GDPR parla di diritto di opposizione e non di facoltà. Inoltre, il diritto di opposizione è concepito rispetto al bilanciamento tra due interessi contrapposti: la situazione generale tutelata dall'interesse pubblico (o quella generale di legittimo interesse del titolare) e quella dell'individuo, che espone una propria situazione particolare che giustificerebbe l'opposizione al trattamento. Non si parla quindi di illiceità, che sembra invece essere il presupposto per la "facoltà" prevista dall'articolo in questione.

2. Art. 4, comma 4

All'art 4, comma 4, il testo del primo paragrafo è riformulato come segue:

"L'accesso alle tecnologie di intelligenza artificiale da parte dei minori di anni quattordici, laddove tale accesso dia luogo ad un trattamento di categorie particolari di dati personali, esige il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale."

Relazione illustrativa

Si ritiene necessaria tale precisazione perché il riferimento all'accesso alle tecnologie di AI va certamente differenziato per tipologia e modalità di fruizione, al fine di evitare un limite a-priori nell'uso di tecnologie informative (ad esempio gli assistenti virtuali generativi senza richiesta di accesso) di largo e ampio utilizzo per informare i cittadini delle iniziative. In tali casi c'è sicuramente una probabilità alta che un minore interagisca con un algoritmo di AI ma, in assenza di trattamento di dati personali, l'introduzione di meccanismi di raccolta del consenso così capillari si potrebbe rivelare controproducente rispetto all'usabilità e alla fruizione delle informazioni, andando a limitare i benefici che già oggi sono disponibili per i cittadini su tanti dei portali e dei servizi messi a disposizione dalle autonomie locali che hanno investito sulla transizione digitale e sull'impiego di tecnologie innovative.

3. Art. 5, comma 1

All'articolo 5, comma 1, dopo la frase *"1. Lo Stato e le altre autorità pubbliche..."* inserire le parole *"..., in stretta collaborazione con le Regioni, Province e Comuni ..."*.

Relazione illustrativa

Modifica opportuna, anche in conformità alla ripartizione di cui al titolo V della Costituzione, onde evidenziare il ruolo degli enti territoriali nel processo.

4. Art. 7, comma 4

L'art. 7 comma 4 è riformulato come segue: *"4. La presente legge promuove lo sviluppo, lo studio e la diffusione di sistemi di intelligenza artificiale che migliorano le condizioni di vita delle persone con disabilità, agevolano l'accessibilità, l'autonomia, la sicurezza e i processi di inclusione sociale e di reinserimento lavorativo delle medesime persone anche ai fini*

dell'elaborazione del progetto di vita di cui all'articolo 2, comma 2, lett. a) n. 1) della legge 22 dicembre 2021, n. 227”.

Relazione illustrativa

In tema di inclusione sociale, il reinserimento lavorativo deve trovare uno specifico richiamo.

5. Art. 8, comma 2

All'art. 8, comma 2, le parole “... è sempre autorizzato l'uso secondario di dati personali, ...” sono sostituite dalle seguenti “...è sempre consentito l'ulteriore trattamento di dati personali, ...”.

Relazione illustrativa

Il riferimento sembra essere all'ulteriore trattamento di cui all'art. 5 par 1 co. b del Reg. UE 2017/679 ed all'art 110-bis Codice Privacy); inoltre nel lessico specifico di materia, si tende ad utilizzare il termine “autorizzato” in riferimento ai soggetti fisici che svolgono il trattamento (vedi art. 2-quaterdecies Codice privacy) mentre il comma in argomento si riferisce all'attività/trattamento in sé considerato.

6. Art. 11, comma 1

All'art. 11 comma 1 il testo è riformulato come segue:

*“Al fine di massimizzare i benefici e **tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e di terzi dai rischi collegati all'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale in ambito lavorativo**, è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, **con il raccordo e la partecipazione attiva e diretta di tutte le Regioni**, l'Osservatorio [...]”*

Relazione illustrativa

Si ritiene opportuno esplicitare i “benefici in ambito lavorativo” con il puntuale riferimento alla salute e alla sicurezza dei lavoratori e di terzi, in coerenza al mandato assegnato all'Osservatorio che richiama lavoratori e datori di lavoro. Visto l'ampio e articolato contributo che le Regioni forniscono al mondo del lavoro e visto l'importante ruolo (per il momento potenziale) dell'AI nei sistemi di gestione delle politiche attive, si auspica l'approvazione di questa revisione per citare esplicitamente il coinvolgimento delle Regioni (o quantomeno il raccordo con la conferenza Stato-Regioni) per garantire una trasparenza e immediatezza delle cose che vengono sviluppate e dette in quella sede e per garantire alle Regioni un dialogo con tutti gli stakeholders.

7. Art. 11, comma 2

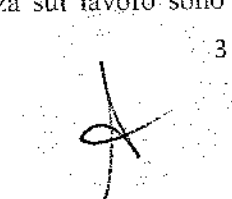
L'art.11, comma 2, è riformulato come segue:

*“L'Osservatorio è presieduto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali o da un suo rappresentante ed è partecipato da un membro di ciascuno degli Enti individuati all'art. 18. **Partecipa all'Osservatorio il Ministro della Salute, in stretta collaborazione con le Regioni.** Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti **gli ulteriori** componenti, le modalità di funzionamento, nonché gli ulteriori compiti e funzioni dell'Osservatorio di cui al comma 1.”.*

Relazione illustrativa

Gli scenari in cui si collocano gli algoritmi di AI e i trattamenti dei dati personali, l'utilizzo di nuove tecnologie, ad esempio, per gli aspetti relativi a salute e sicurezza sul lavoro sono

3



particolarmente delicati quando impattano sulla salute dei cittadini e dei lavoratori. In ragione di una competenza concorrente del Ministero della Salute e delle Regioni è formulata la predetta modifica.

8. Art. 13.

All'art. 13:

- comma 1, dopo la parola “utilizzo” è aggiunta la frase “con particolare attenzione alla protezione dei dati personali, alla non discriminazione, alla trasparenza e all'accountability del sistema.”
- comma 2, dopo la parola “artificiale.” è aggiunto il seguente paragrafo “A tal fine le amministrazioni pubbliche sono tenute a formare il personale coinvolto nell'uso di sistemi AI riguardo i principi di etica, protezione dei dati e sicurezza informatica, assicurando che tutti gli operatori siano consapevoli delle implicazioni etiche e legali dell'uso di tecnologie AI.”
- comma 3, dopo la parola “utilizzatori.” è aggiunta la seguente frase “attraverso un'azione coordinata tra competenze diverse in materia di utilizzo dei dati, diritto all'uso, tecnologia a supporto e protezione dei dati, prima dell'implementazione del sistema AI.”

Relazione illustrativa

L'introduzione dell'Intelligenza Artificiale in un sistema complesso come la singola Pubblica Amministrazione chiede un rafforzamento della responsabilità e della sicurezza nell'uso della stessa, garantendo che ogni implementazione sia eticamente giustificata e legalmente sicura, minimizzando i rischi per i cittadini attraverso la collaborazione di competenze essenziali allo sviluppo della stessa senza demandare il rischio di utilizzo della stessa inconsapevolmente e senza un'adeguata diffusione e formazione sui rischi e sui vantaggi.

9. Art. 17

All'art. 17, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: “1 bis. Nella definizione e nell'attuazione della strategia nazionale per l'intelligenza artificiale, le Regioni e le Autonomie locali sono coinvolte attivamente nel rispetto delle proprie competenze in materia di innovazione, sanità, istruzione, lavoro e sviluppo socio-economico. A tal fine è istituito un comitato permanente di coordinamento tra lo Stato, le Regioni e le Autonomie locali, con il compito di assicurare la coerenza delle iniziative territoriali con la strategia nazionale per l'intelligenza artificiale, favorire lo scambio di buone pratiche e di informazioni relative agli impatti socio-economici dell'intelligenza artificiale nei diversi contesti territoriali, monitorare l'efficacia delle politiche di intelligenza artificiale sul territorio”

Relazione illustrativa

Si vuole rafforzare il ruolo di Regioni, Province e Comuni e la collaborazione tra queste e lo Stato al fine di assicurare una coerenza delle politiche IA rispetto alle specificità locali in modo da contribuire efficacemente al progresso socio-economico di tutto il territorio nazionale nel rispetto dell'autonomia degli enti e prevedendo delle azioni a sostegno di best practice o iniziative territoriali che rafforzino la strategia nazionale.

Roma, 6 marzo 2025

